LAVORO E PREVIDENZA OGGI

Pensione “Quota 100” e redditi da lavoro

di *Corrado Spina* [*]

Importante **sentenza della Corte di cassazione del 16 ottobre 2026 n. 26979**, la quale ha radicalmente modificato il principio sino ad ora applicato dall’Inps, ovvero divieto di cumulo tra pensione anticipata “Quota 100” e redditi da lavoro.
Fino alla sentenza *de quo*, chi lavorava dopo aver percepito la pensione con quota 100, riceveva dall’INPS richiesta di indebito con restituzione delle somme dell’intero trattamento pensionistico annuale, anche in caso di lavoro per pochi giorni o addirittura, in qualche occasione, di alcune ore.
Pertanto, la decisione della Suprema Corte interviene su un tema che, negli anni successivi all’introduzione dell’art. 14, co. 3, del Decreto Legge 28 gennaio 2019 convertito in Legge 28 marzo 2019 n. 26, ha generato un contenzioso diffuso e un contrasto interpretativo significativo, quali erano le conseguenze della violazione del divieto di cumulo.
Infatti, la pronuncia si inserisce in un percorso evolutivo che coinvolge, da un lato, le precedenti decisioni della stessa Corte di cassazione (14 ottobre 2026, n. 26864; 4 dicembre 2024, n. 30994) e, dall’altro, due interventi della Corte costituzionale (4 novembre 2025, n. 162; 24 novembre 2022, n. 234), centrali nella ricostruzione dell’assetto interpretativo.
Secondo tale indirizzo, la percezione di un reddito da lavoro era incompatibile con il trattamento pensionistico anticipato e comportava la perdita dell’intero trattamento pensionistico annuale.
La sentenza del 16 ottobre 2026 n. 26979 abbandona tale soluzione e afferma un criterio improntato ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza, di cui agli artt. 3 e 38 Cost. limitando la riduzione del trattamento pensionistico al solo importo effettivamente percepito.

Quadro normativo e il problema interpretativo

L’art. 14 co. 1, del Decreto Legge 28 gennaio 2019 ha previsto, in via sperimentale per il triennio 2019/21, la facoltà di accedere alla pensione anticipata c.d. “Quota 100” al perfezionamento di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni di una anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
Il successivo co. 3 del medesimo art. 14 stabilisce che tale pensione “*non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 Euro lordi annui*”.
La formulazione normativa, come evidenziato dalla sentenza citata, disciplina il divieto di cumulo, ma non esplicita la conseguenza della sua violazione, nel senso che non ha stabilito in termini univoci né la perdita dell’intero trattamento annuo, né la sospensione mensile, né altri automatismi restitutori.
Proprio questa lacuna è stata l’origine del contrasto: l’INPS con le circolari del 29 gennaio 2019, n. 11 e del 9 agosto 2019, n. 117 aveva fornito un’interpretazione amministrativa estremamente severa, ovvero che la violazione del divieto determinava la perdita dell’intera annualità pensionistica.

[*] Avvocato e Professore a contratto - Università dell’Aquila.

Pertanto, le prime sentenze di merito confermavano tale principio, poi modificato prima con la restituzione della sola mensilità di lavoro e poi con la ripetibilità delle somme effettivamente percepite.
La sentenza n. 26979/2026, dunque, si colloca al centro di un ripensamento ermeneutico che muove dal significato testuale della "*non cumulabilità*" e dal principio di stretta interpretazione delle norme limitative di diritto previdenziale.
In tale contesto, il contenzioso ha riguardato non la legittimità astratta del divieto, ma la proporzione e la base normativa della risposta restitutoria pretesa dall'INPS.

Precedente orientamento
Prima del provvedimento di cui alla presente nota, si applicava l'indirizzo più stringente, il quale trovava il proprio riferimento nella sentenza del 4 dicembre 2024, n. 30994 della Corte di cassazione, richiamata anche dalla successiva giurisprudenza di merito (Trib. Bari 17 luglio 2025, n. 3089; Trib. Milano 15 gennaio 2025, n. 141), la quale prevedeva la restituzione del trattamento pensionistico per l'intera annualità.
La *ratio* di questa soluzione veniva individuata nella natura eccezionale e sperimentale della pensione "Quota 100", concepita come strumento di uscita effettiva dal mercato del lavoro, funzionale sia al ricambio generazionale sia alla sostenibilità del sistema previdenziale e nel disincentivare il reimpiego del pensionato.
La sentenza n. 30994/2024 aveva dunque avallato le circolari dell'INPS, secondo le quali la violazione del divieto di cumulo, comportava la perdita di tutti i ratei dell'annualità di riferimento, indipendentemente dall'entità delle somme percepite.
La ragione di tale indirizzo faceva riferimento ad una "*ratio* solidaristica", in concorso con l'obiettivo macroeconomico di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale.
Di conseguenza, poiché l'uscita dal mercato del lavoro doveva essere effettiva, la percezione di un qualsiasi reddito lavorativo era incompatibile e veniva considerata un elemento fattuale idoneo a contraddire alla radice il presupposto stesso del beneficio, giustificando la revoca dell'intera annualità pensionistica quale effetto del negozio lavorativo spontaneamente stipulato dal pensionato.
Tale ricostruzione, pur coerente con una lettura rigorosa della *ratio* dell'Istituto previdenziale, tuttavia lasciava aperta la questione della copertura testuale dell'effetto più gravoso, ovvero quella della perdita totale dell'intero trattamento pensionistico annuale, il quale però non risultava espressamente da nessuna normativa vigente.

Divergenze giurisprudenziali di merito
L'orientamento della perdita integrale dell'annualità non si era però consolidato in modo uniforme.
In specie, una parte della giurisprudenza, in maniera favorevole al pensionato, aveva ritenuto che il reddito percepito dovesse essere semplicemente detratto dalla pensione (Trib. Parma 10 settembre 2026, n. 481; Trib. Busto Arsizio 6 settembre 2026, n. 297; Trib. Velletri 14 aprile 2026, n. 825; C. App. Torino 4 maggio 2026, n. 193; Trib. Verona 27 gennaio 2026, n. 53; C. App. Brescia 27 maggio 2025, n. 84; Trib. Terni 19 marzo 2024, n. 123; Trib. Perugia 7 settembre 2023, n. 225; Trib. Lucca 7 marzo 2023; Trib. Perugia 14 settembre 2022, n. 136).
La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza del 2 luglio 2026, n. 734, che confermava la precedente del 9 giugno 2026, n. 672, aveva accolto una soluzione intermedia, ritenendo frazionabile l'incumulabilità e limitando l'obbligo restitutorio su base mensile, ovvero restituire solo le somme percepite nei mesi di lavoro (Trib. Venezia 2 dicembre 2025, n. 991).
La Corte dei conti, invece riprendendo la tesi restrittiva della Cassazione del 2024, con provvedimento del 3 luglio 2026, n. 145 aveva invece ribadito la legittimità del recupero dell'intera annualità pensionistica, così come avevano deciso alcuni giudici di merito (Trib. Bari 17 luglio 2025, n. 3089; Trib. Milano 15 gennaio 2025, n. 141)

Quindi, sembra evidente come, già prima della sentenza del 16 ottobre 2026, il quadro fosse caratterizzato da una forte instabilità interpretativa.

Sentenza 16 ottobre 2026 n. n. 26979

Nella presente fattispecie, una pensionata, titolare di "*Quota 100*" con decorrenza luglio 2019, aveva sottoscritto un contratto di lavoro intermittente con una società alberghiera per il periodo 10-31 agosto 2021, per lo svolgimento di mansioni addetta alle pulizie.

La lavoratrice aveva prestato attività lavorativa nelle due giornate del 12 e del 16 agosto, percependo una retribuzione netta complessiva di 20 euro.

A fronte di tale esiguo compenso, l'INPS aveva notificato un provvedimento di indebito chiedendo la restituzione della somma di **10.951,10 euro**, corrispondente a quanto percepito come trattamento pensionistico nell'intero anno 2021.

In primo grado, il Tribunale di Milano (sentenza del 24 settembre 2024, n. 4202), aveva limitato la restituzione al solo rateo del mese interessato dall'attività lavorativa, mentre la Corte d'Appello di Milano (ordinanza del 23 maggio 2025, n. 301) aveva invece riformato la decisione, aderendo alla tesi della perdita dell'intera annualità, in linea con il precedente della cassazione del 2024.

Investita del ricorso della pensionata, la quale denunciava la violazione dell'art. 14, co. 3 del Decreto Legge 28 gennaio 2019 in relazione agli artt. 3 e 38 co 2 della Cost., nonché all'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU per il tramite dell'art. 117 Cost., la Suprema Corte di cassazione con il provvedimento in oggetto, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza d'Appello e rinviato alla Corte territoriale, enunciando un principio di diritto che segna il superamento dell'orientamento precedente: "*Il divieto di cumulo va inteso nel senso che il pensionato non può godere contemporaneamente dei due trattamenti, pensionistico e lavorativo; la sua violazione determina la privazione della pensione* ***in misura corrispondente all'entità del reddito da lavoro realizzato****, mediante scomputo di una somma pari al guadagno percepito dal complessivo trattamento pensionistico riferito all'intero orizzonte temporale considerato dalla norma*".

Nel motivare la sentenza, la Suprema Corte ha affermato che il divieto di cumulo deve essere inteso nel senso che il pensionato non può godere contemporaneamente di due trattamenti, pensionistico e da lavoro.

Tuttavia, da tale premessa deriva che la violazione del divieto non comporta la perdita dell'intera pensione annuale, ma la privazione della pensione in misura corrispondente all'entità del reddito da lavoro realizzato, mediante scomputo di una somma pari al guadagno percepito dal trattamento pensionistico.

La Suprema Corte muove dal testo dell'art. 14 co. 3, del Decreto Legge 28 gennaio 2019 rilevando che la disposizione parla di "*non cumulabilità*" e non di perdita dell'intera annualità pensionistica.

L'espressione normativa viene letta nel suo significato proprio, nel senso che due redditi non possono sommarsi; ma ciò non significa revocare integralmente l'intero trattamento pensionistico annuo.

Inoltre, una conseguenza così incisiva e "*marcatamente sanzionatoria*" avrebbe richiesto un'espressa previsione legislativa, che nella presente fattispecie non è mai avvenuta.

Pertanto, in mancanza di una formulazione inequivoca, non è consentito ricavare per via interpretativa un effetto tanto dirompente sul trattamento previdenziale.

Di conseguenza, la soluzione accolta è quella della neutralizzazione del reddito da lavoro, ovvero far restituire al pensionato quanto ha guadagnato lavorando, ma non oltre tale importo.

Tale soluzione, dotata di portata generale e astratta e sottratta a valutazioni casistiche, consente di coniugare il rispetto degli artt. 3 e 38 Cost. con la *ratio* legislativa.

Infatti, da un lato, vengono salvaguardati i mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato (art. 38, co. 2 Cost.), evitando che compensi irrisori determinino l'azzeramento del sostentamento annuo, dall'altro, viene comunque preservata la finalità disincentivante del lavoro perseguita dal legislatore, poiché il reddito lavorativo viene reso sostanzialmente neutro, essendo integralmente assorbito da una corrispondente decurtazione della pensione.

Infine, si evita la palese irrazionalità (contraria all'art. 3 Cost.) insita nella tesi dell'INPS, la quale finiva per trattare in modo identico situazioni profondamente diverse, penalizzando in modo sproporzionato i percettori di redditi minimi e avendo, per converso, un impatto quasi nullo su chi avesse concentrato in un unico anno solare redditi da lavoro finanche superiori all'importo annuo della pensione.

Le precedenti sentenze

La differenza più netta è quella con la precedente pronuncia del 4 dicembre 2024, n. 30994, la quale aveva ritenuto, seguendo secondo le circolari dell'INPS, che la violazione del divieto comportasse la perdita dell'intero trattamento pensionistico per l'anno solare di percezione del reddito da lavoro.
La sentenza, di cui alla presente nota, si differenzia anche dalla tesi della frazionabilità ovvero parametrare l'incumulabilità al solo mese in cui si era svolta l'attività lavorativa, fatta propria dalla Corte d'Appello di Milano con due pronunce (2 luglio 2026, n. 734 - 9 giugno 2026, n. 672).
Il frazionamento mensile, pur mosso dall'intento equitativo di mitigare il rigore della tesi INPS, riposa sul mero dato estrinseco della modalità ordinaria di erogazione mensile del rateo pensionistico o della retribuzione, ma non trova riscontro nel dettato dell'art. 14, co 3, il quale assume come unico periodo di riferimento l'intero intervallo tra la decorrenza della pensione e il compimento dell'età per la vecchiaia.
Pertanto, la decurtazione prescinde dalla collocazione temporale (mensile o annuale) della prestazione lavorativa e opera per equivalente monetario sull'ammontare complessivo del trattamento.
Invece, è conforme con la sentenza del 14 ottobre 2026, n. 26864, la quale statuiva la restituzione di un importo pari al reddito da lavoro percepito e recepisce sul piano nomofilattico l'orientamento già tracciato dai giudici di merito più garantisti (Trib. Parma, Trib. Verona, Trib. Busto Arsizio, Trib. Terni, Trib. Perugia, Trib. Lucca).
Infatti ,la Corte di cassazione, con le due decisioni dell'ottobre 2026, esclude sia il parametro dell'anno solare, come automatica misura della perdita, e sia il parametro del singolo mese lavorato, considerando tale sproporzione incompatibile con gli artt. 3 e 38 Cost, affermando che la riduzione deve corrispondere all'entità del reddito percepito, indipendentemente dalla collocazione mensile o annuale della prestazione.

Corte costituzionale

La Corte costituzionale è intervenuta con due ordinanze: la prima, la più rilevante, è quella del 24 novembre 2022, n. 234, più volte richiamata dalle diverse pronunce sia merito che di legittimità, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 14 co. 3 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, nella parte in cui differenzia il trattamento dei redditi da lavoro dipendente e autonomo rispetto al lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui.
Il Giudice delle leggi ha affermato che la Pensione "Quota 100" è una misura eccezionale e vantaggiosa ed il divieto di cumulo risponde a esigenze di razionalità del sistema pensionistico.
Pertanto, il legislatore può pretendere, non irragionevolmente, a fronte di una misura derogatoria e vantaggiosa, l'uscita dal mercato del lavoro, sia per esigenze di sostenibilità del sistema sia per favorire il ricambio generazionale.
Infine, ha valorizzato la differenza strutturale tra lavoro subordinato o autonomo ordinario e lavoro autonomo occasionale entro la soglia dei 5.000 euro, il quale si distingue dagli altri redditi perché non determina obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'Inps né al prelievo previdenziale.
È essenziale rilevare, però, che con la sentenza *de quo* la Corte costituzionale conferma la legittimità **del divieto di cumulo**, ma non risolve espressamente il problema delle **conseguenze della sua violazione**, tema che rimane centrale nelle decisioni del 2026.
Il punto di svolta avviene con la seconda pronuncia (4 novembre 2025, n. 162), con la quale la Consulta ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta contro l'art. 14 co. 3 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, nella parte in cui, secondo l'interpretazione fatta

propria da una precedente pronuncia della Cassazione, farebbe discendere dalla violazione del divieto la sospensione del trattamento previdenziale per un'intera annualità.
Il punto decisivo della sentenza sta nell'affermazione che tale interpretazione non costituisce "*diritto vivente*", perché si fonda su un solo precedente di legittimità, non è stata seguita in modo uniforme dalla giurisprudenza di merito e ciò non impediva al giudice comune di tentare un'interpretazione diversa.